



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Ordinanza del Sindaco n°13 del 04 aprile 2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali. Proroga fino al 13 aprile 2020.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con particolare riguardo a quanto disposto con l'articolo 1, punto 1, che prescrive quanto segue:

«Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei

centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che “l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 é prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 3 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana che ha stabilito, tra l’altro, che le Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020;

Considerato:

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell’attività amministrativa;
- l’indirizzo generale e costante dei decreti e circolari sopra citati, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile la presenza fisica di più persone nello stesso luogo, assicurando l’attività ordinaria delle prestazioni lavorative in forma di lavoro agile e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

Considerato che con l’adozione del presente atto il Comune di Santo Stefano Quisquina intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità operativa delle attività commerciali interessate, presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle misure di precauzionali riconducibili al diffondersi dell’emergenza COVID-19, a difesa della sanità pubblica, con limitazioni minime dello svolgimento dell’attività sotto il profilo dell’orario di apertura al pubblico, atteso che gli spostamenti delle persone sono fortemente ridotti;

Considerato che:

- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali, persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
- a tutela della salute pubblica, per evitare l’ulteriore diffondersi del COVID-19 nel territorio comunale, è necessario evitare il più possibile ogni spostamento delle persone fisiche nel territorio comunale;
- vi è una oggettiva difficoltà nella gestione di capillari controlli sul territorio;
- le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti – contagio e devono procedere ad operazioni di sanificazione e disinfezione quotidiana dei luoghi di lavoro;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali dirette a fronteggiare l’emergenza solo se esse prevedono misure in contrasto con quelle statali e con quelle regionali;
- i Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e assembramento;
- disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, ad esclusione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19 siano operative fino al 13 aprile 2020;

Ritenuto necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;

Ritenuto urgente adottare provvedimenti integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela della Popolazione;

Visto l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

“4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art .117 dispone: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

Richiamata la propria ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020, con la quale è stata disposta la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di alcune tipologie di esercizi commerciali meglio specificate nell'ordinanza stessa, fino al 3 aprile 2020;

Ritenuto di disporre la proroga della vigenza della predetta ordinanza n. 9/2020, stabilendo il termine del 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTI:

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;

ORDINA

fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ad integrazione dei provvedimenti statali e regionali sopra citati:

1) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, qui di seguito specificati:
edicole (con eccezione della chiusura domenicale), Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di

articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

2) resta confermata l'ordinanza sindacale n. 10 del 26 marzo 2020 riguardante i panifici e gli operatori del settore alimentare;

3) la vendita di prodotti alimentari esercitata su aree pubbliche anche in forma itinerante è consentita solo ai venditori ambulanti al dettaglio non provenienti da altri Comuni e può proseguire a condizione che siano rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

4) tutti gli esercizi commerciali e le attività sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcool.

Pertanto, gli esercizi per i quali non sono previste riduzioni dell'orario di apertura al pubblico devono adottare orari di lavoro compatibile con l'obbligo di assicurare la disinfezione di locali e superfici.

AVVISA

Che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci, vanno limitate a non oltre una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare,

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Si richiamano, a titolo non esaustivo:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400,00 a euro 3.000,00, con possibile aumento sino a un terzo o raddoppio;
- chiusura dell'esercizio o dell'attività.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi



Il Sindaco

Rag. Francesco Cacciatore